

ASSICURAZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO****"AIG CRISIS PROTECTION"****COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.****STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146**

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "AIG Crisis Protection" copre i danni derivanti da contaminazione dei prodotti alimentari.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Contaminazione accidentale
- ✓ Pubblicità negativa
- ✓ Contaminazione dolosa
- ✓ Ritiro disposto dall'autorità
- ✓ Spese di consulenza
- ✓ Spese di ritiro
- ✓ Spese di distruzione
- ✓ Spese di redistribuzione
- ✓ Spese di riabilitazione
- ✓ Perdita di profitto e spese extra

(coperture principali)

**Che cosa non è assicurato?**

Danni causati o risultanti da o correlati direttamente o indirettamente a:

- ✗ Qualsiasi deterioramento o trasformazione dei prodotti assicurati
- ✗ Qualsiasi atto illegale o pubblicità negativa posta in essere da un amministratore, sindaco, direttore, dirigente o amministratore dell'assicurato
- ✗ Reazioni nucleari, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva
- ✗ qualsiasi ritiro di un prodotto della concorrenza
- ✗ violazione intenzionale da parte dell'assicurato di leggi e/o regolamenti riguardanti produzione, commercializzazione o distribuzione di prodotti assicurati
- ✗ incapacità di prodotti assicurati di assolvere le funzioni per le quali è stato progettato
- ✗ mancata applicazione da parte di terzi delle procedure prescritte dall'assicurato per conservazione, consumo e uso dei prodotti assicurati
- ✗ scadenza del prodotto
- ✗ penali contrattuali
- ✗ lesione della salute psichica
- ✗ costi collegati alle spese per lo studio, progettazione o riprogettazione di prodotti.

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- I danni e costi sostenuti oltre 12 mesi dal momento in cui l'evento assicurato è venuto per la prima volta a conoscenza dell'Assicurato



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza copre il danno sofferto in qualsiasi parte del mondo.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, informare la Compagnia entro 15 giorni lavorativi dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio assicurazioni ne è venuto a conoscenza..
- **L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**
- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

Non sono previste clausole di disdetta, fermo il diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro e non oltre i 30 giorni successivi tramite lettera raccomandata A/R.

Polizza di Assicurazione contro la contaminazione dei prodotti alimentari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "AIG Crisis Protection"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
 - Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);

Page 1 of 9

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Contaminazione accidentale	Qualsiasi contaminazione accidentale o non intenzionale dei prodotti assicurati, qualsiasi danneggiamento, qualsiasi errata etichettatura dei prodotti assicurati o qualsiasi pubblicità negativa che si verifichi durante o in conseguenza diretta della loro produzione, preparazione, fabbricazione, distribuzione, o del loro confezionamento, a condizione che: 1. l'utilizzo o il consumo di tali Prodotti Assicurati abbia cagionato o avrebbe cagionato una malattia o una chiara ed identificabile lesione fisica o il decesso di qualsiasi persona entro 360 giorni dopo tale consumo o utilizzo, oppure 2. abbia cagionato o avrebbe cagionato danni materiali e diretti a cose in genere.
Pubblicità negativa	Comunicazione di una reale o presunta contaminazione accidentale dei prodotti assicurati durante il periodo di polizza da parte dei mezzi di comunicazione locali, regionali o nazionali (inclusi radio, televisione, quotidiani, riviste o Internet o qualunque pubblicazione delle Autorità Pubbliche in cui siano espressamente citati i prodotti assicurati.
Contaminazione dolosa	Qualsiasi Contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale e dolosa dei Prodotti Assicurati, da parte di un dipendente dell'Assicurato o da parte di terzi, e che sia tale da rendere tali Prodotti inadatti o pericolosi in relazione all'uso cui erano destinati o da suscitare tale impressione presso il pubblico.
Ritiro disposto dall'Autorità	Qualsiasi contaminazione accidentale o non intenzionale dei prodotti assicurati, qualsiasi danneggiamento, qualsiasi errata etichettatura dei prodotti assicurati che si verifichi durante o in conseguenza diretta della loro produzione, preparazione, fabbricazione, distribuzione, o del loro confezionamento a condizione che: 1. i prodotti assicurati siano pericolosi per la salute o inadatti al consumo umano e conseguentemente un ordine ufficiale di ritiro sia stato emesso dalle Autorità competenti secondo le normative vigenti; o 2. i prodotti assicurati siano pericolosi per la salute o inadatti al consumo umano e conseguentemente l'Assicurato abbia cominciato il ritiro esclusivamente perché un ordine ufficiale di ritiro da parte delle autorità competenti era imminente secondo le normative vigenti.
Spese di consulenza	Le tariffe e spese necessarie, da corrispondersi a un consulente esterno specializzato in azioni di ritiro prodotti, sicurezza alimentare e pubbliche relazioni, contattato per rispondere ad un evento assicurato, purché la Società abbia dato preventivamente il proprio assenso scritto in merito all'utilizzazione di tale consulente. Le spese di cui sopra comprendono i costi di analisi chimiche e altre indagini volte ad identificare la causa o il potenziale effetto della contaminazione.

Spese di ritiro	Le spese necessarie sostenute dall'Assicurato o da chi agisce in sua vece esclusivamente allo scopo di controllare, analizzare, ritirare, distruggere i prodotti assicurati contaminati e da ritirare, limitate alle seguenti fattispecie: i. Spese di comunicazione, annunci radiofonici e televisivi, pubblicità a mezzo stampa, così come le spese postali necessarie per effettuare il ritiro; ii. Spese di trasporto, direttamente attribuibili al ritiro; iii. Spese per l'assunzione di personale aggiuntivo, diverso dai dipendenti regolari dell'Assicurato, necessario per effettuare il ritiro dei prodotti assicurati; iv. Retribuzione degli straordinari pagati ai dipendenti regolari dell'Assicurato dedicati esclusivamente alle operazioni di ritiro; v. Spese necessarie, incluse quelle di trasporto, vitto e alloggio, sostenute dal personale di cui ai punti iii e iv precedenti, attribuibili esclusivamente alle operazioni di ritiro; vi. Spese per la locazione o noleggio di ulteriore spazio di magazzino direttamente attribuibili al ritiro e per un periodo massimo di mesi dodici dall'inizio delle operazioni di ritiro; vii. Costi promozionali sostenuti per campagne pubblicitarie già concordate ma alle quali non è stato possibile dare esecuzione unicamente a causa di un evento assicurato.
Spese di distruzione	Le spese sostenute dall'Assicurato o da chi agisce in sua vece per un'adeguata distruzione delle confezioni non utilizzate o dei materiali di vendita relativi ai prodotti assicurati che non possono essere utilizzati o riutilizzati. Tali spese sono limitate ai soli prodotti consegnati a terzi, esclusi i prodotti ancora a magazzino.
Spese di redistribuzione	Le spese sostenute direttamente dall'Assicurato per la redistribuzione di qualsiasi prodotto ritirato.
Spese di riabilitazione	Qualsiasi spesa necessaria effettivamente e direttamente sostenuta dall'Assicurato, in conseguenza di un evento assicurato, per riabilitare o riportare i prodotti assicurati ai livelli di vendita o alla quota di mercato previsti prima che si verificasse l'evento assicurato.
Perdita di profitto e Spese Extra	La Perdita di Profitto Lordo e le Spese Extra conseguenti ad un Evento Assicurato. i. Perdita di Profitto Lordo L'effettiva diminuzione di fatturato causata direttamente e unicamente da un Evento Assicurato durante il più breve tra i periodi seguenti: 1. dodici mesi dal momento in cui l'assicurato sia venuto a conoscenza di un evento assicurato; o 2. il tempo in cui il fatturato dell'Assicurato rimanga inferiore a quanto si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere se l'evento assicurato non fosse avvenuto. Si conviene di considerare nel calo di fatturato anche quello relativo ai prodotti assicurati non contaminati ma comunque interessati da un calo di fatturato in conseguenza di un evento assicurato. Analogamente si conviene di compensare un calo di fatturato con eventuali aumenti di fatturato che si verificassero in detti prodotti come conseguenza dello stesso evento.

	Il processo di calcolo del Profitto Lordo seguirà i normali criteri contabili. ii. Spese Extra: Le spese in eccedenza ai costi sostenuti per lo svolgimento della attività dell'Assicurato durante il periodo di tempo necessario a pulire e riparare lo stabilimento aziendale (in proprietà o in affitto dell'Assicurato) dove si è verificata la contaminazione del prodotto, allo scopo unicamente di ridurre il danno. La presente polizza copre solamente le Spese Extra in quanto eccedano i costi per svolgere la predetta attività durante un identico periodo di tempo in cui nessuna contaminazione sia avvenuta. Si intendono comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti fattispecie: (i) Le spese extra necessarie a pulire i macchinari o le aree dello stabilimento aziendale coinvolte nella contaminazione o nella gestione del prodotto contaminato allo scopo di ricreare un ambiente nel quale si possano nuovamente produrre o trattare prodotti in sicurezza; (ii) Le spese aggiuntive per subappaltare ad un terzo tutto oppure una parte del processo di produzione per il periodo di tempo necessario a riportare le aree dello stabilimento aziendale ad un ambiente nel quale si possano nuovamente produrre o trattare i prodotti in sicurezza.
Prodotti assicurati	Tutti i prodotti commestibili destinati al consumo umano (inclusi gli ingredienti, i componenti e il confezionamento) alla data di inizio di validità della presente polizza o di altre analoghe precedentemente in corso con la Società senza soluzione di continuità a condizione che risultino nella scheda di polizza come prodotti assicurati e ricorra almeno una delle seguenti circostanze · siano attualmente in produzione; · siano stati prodotti, trattati o distribuiti dall'Assicurato; · siano stati preparati o siano disponibili per la vendita. Qualsiasi prodotto nuovo rispetto a quelli sopra indicati a condizione che: · sia stata data comunicazione scritta alla Società almeno 90 giorni prima della sua commercializzazione; e · alla data della succitata comunicazione scritta alla Società l'Assicurato non fosse a conoscenza, nè ragionevolmente si sarebbe potuto pretendere che fosse a conoscenza del verificarsi di un danno relativo ai nuovi prodotti, o del suo probabile verificarsi; e · l'Assicurato abbia ricevuto accettazione scritta da parte della Società relativamente a tali nuovi prodotti. Tale accettazione dovrà essere concessa o rifiutata entro giorni trenta (30) dalla comunicazione scritta ricevuta. L'accettazione della Società potrà essere accompagnata da uno o più cambiamenti dei termini, condizioni, o premio della polizza in corso, secondo la libera scelta della Società. Per quanto concerne le informazioni relative a qualsiasi prodotto nuovo, la Società si obbliga ad adempiere agli obblighi di riservatezza.
 Che cosa non è assicurato?	
La Società non terrà indenne l'Assicurato per alcun danno causato o risultante da o correlato direttamente o indirettamente a: - qualsiasi deterioramento, o trasformazione dei Prodotti Assicurati a meno che siano il risultato di	

un evento assicurato;

- qualsiasi atto illegale o qualsiasi pubblicità negativa posta in essere da un amministratore, sindaco direttore, dirigente o amministratore dell'Assicurato compiuta separatamente che in collusione con altri;

- reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, controllata, incontrollata, o dovuta a qualsiasi operazione o situazione connesse con le cause qui elencate, sia che il danno sia diretto o indiretto, vicino o remoto, o il danno medesimo sia stato in tutto o in parte causato o aggravato, o risulti avere avuto come causa un evento assicurato o altro.

Questa esclusione non si applica nei casi in cui gli eventi di cui sopra siano stati specificamente rievocati verso i predetti assicurati;

- qualsiasi ritiro di un prodotto della concorrenza;

- la violazione intenzionale da parte dell'Assicurato di qualsiasi disposizione di legge o regolamento riguardante la produzione, la commercializzazione o la distribuzione di qualsiasi prodotto assicurato o l'utilizzo nel processo produttivo di materiali o sostanze che siano state vietate o dichiarate non sicure da qualsiasi ente governativo;

- l'incapacità di qualsiasi prodotto assicurato di assolvere le funzioni per le quali è stato progettato, inclusa ogni violazione di garanzia di funzionamento, sia scritta che implicita;

- la mancata applicazione da parte di terzi, diversi dall'Assicurato, delle procedure prescritte dall'Assicurato per la conservazione, il consumo e/o l'uso dei Prodotti Assicurati;

- il termine del ciclo di vita previsto per il prodotto assicurato scaduto;

- qualsiasi penale contrattuale;

- qualsiasi lesione della salute psichica a meno che direttamente derivante da un danno fisico causata da una contaminazione accidentale;

- qualunque costo collegato alle spese per lo studio, la progettazione o la riprogettazione di qualunque prodotto;

- qualsiasi conseguenza, diretta e indiretta, di Guerra, invasione, ostilità (indipendentemente da eventuali dichiarazioni di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o usurpazione militare;

- qualsiasi azione di alterazione o contaminazione reale, presunta o minacciata, intenzionale, dolosa ed illegale di qualunque prodotto, posta in essere da qualunque persona o gruppo di persone che agiscano o meno per conto di o in associazione con qualunque organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, quando l'effetto sia quello di intimidire, costringere, reprimere o recare danno ad un governo, ad una popolazione civile o ad una parte di questi ultimi, o di far crollare o danneggiare qualunque area del sistema economico. Questa esclusione non si applicherà quando l'Assicurato o un Prodotto Assicurato siano obiettivo esclusivo delle persone o gruppi di persone di cui sopra;

- al fatto che l'Assicurato sia venuto a conoscenza del difetto o della sua probabilità e non abbia agito con azione correttiva;

- a circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza, o avrebbe potuto ragionevolmente esserlo, alla data di inizio della presente polizza;

- il controvalore del prodotto.

La Società non terrà indenne l'Assicurato per qualsiasi contaminazione accidentale o ritiro disposto dall'Autorità derivante da:

- prodotti geneticamente modificati (OGM);

- prodotti trattati con ormoni;

- irradiazione non autorizzata dei prodotti assicurati;

- effetti cancerogeni provocati da sostanze;

- attività connesse con l'ingegneria genetica;

- diossina;

- listeriosi; - afta epizootica.	
Sanzioni La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunchè in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.	
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura?	
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel Certificato di Assicurazione. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato

inesatte o reticenti	relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo., pertanto si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Sospensione	Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato

	A chi è rivolto questo prodotto?
	Ai soggetti che mettono in commercio prodotti alimentari e intendono assicurare il rischio relativo alla propria attività.
	Quali costi devo sostenere?
	Costi di intermediazione: la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari a 11,56 %.
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

CRISIS PROTECTION Ed. 11/2014 V.1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

CONDIZIONI PARTICOLARI

Avvertenza: a norma dell'articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

In considerazione del premio versato ed in fede alle garanzie e dichiarazioni rese dall'Assicurato nella modulistica di richiesta relativa alla presente assicurazione e nel questionario relativo, AIG, qui chiamata "Società", stabilisce con l'Assicurato quanto segue:

1 - EVENTI ASSICURATI

La Società terrà indenne l'Assicurato per il danno, **in eccesso alla franchigia e fino a concorrenza dei massimali previsti nel Frontespizio**, risultante da uno dei seguenti Eventi Assicurati, del quale l'Assicurato sia venuto a conoscenza **per la prima volta durante il periodo di durata della polizza e di cui abbia dato alla Società formale avviso durante il medesimo periodo o entro 60 (sessanta) giorni dal suo scadere.**

Questa polizza copre il danno sofferto in qualsiasi parte del mondo a meno che la copertura sia stata limitata dalla Società mediante appendice o proibita dalla legge.

A1. CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE

Qualsiasi contaminazione accidentale o non intenzionale dei prodotti assicurati, qualsiasi danneggiamento, qualsiasi errata etichettatura dei prodotti assicurati o qualsiasi pubblicità negativa che si verifichi durante o in conseguenza diretta della loro produzione, preparazione, fabbricazione, distribuzione, o del loro confezionamento, a condizione che:

1. l'utilizzo o il consumo di tali Prodotti Assicurati abbia cagionato o avrebbe cagionato una malattia o una chiara ed identificabile lesione fisica o il decesso di qualsiasi persona entro 360 giorni dopo tale consumo o utilizzo, oppure
2. abbia cagionato o avrebbe cagionato danni materiali e diretti a cose in genere.

A2. PUBBLICITA' NEGATIVA

Comunicazione di una reale o presunta contaminazione accidentale dei prodotti assicurati durante il periodo di polizza da parte dei mezzi di comunicazione locali, regionali o nazionali (inclusi radio, televisione, quotidiani, riviste o Internet) o qualunque pubblicazione delle Autorità Pubbliche in cui siano espressamente citati i prodotti assicurati.

B. CONTAMINAZIONE DOLOSA

Qualsiasi Contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale e dolosa dei Prodotti Assicurati, da parte di un dipendente dell'Assicurato o da parte di terzi, e che sia tale da rendere tali Prodotti inadatti o pericolosi in relazione all'uso cui erano destinati o da suscitare tale impressione presso il pubblico.

C. RITIRO DISPOSTO DALL'AUTORITÀ

Qualsiasi contaminazione accidentale o non intenzionale dei prodotti assicurati, qualsiasi danneggiamento, qualsiasi errata etichettatura dei prodotti assicurati che si verifichi durante o in conseguenza diretta della loro produzione, preparazione, fabbricazione, distribuzione, o del loro confezionamento **a condizione che:**

CRISIS PROTECTION Ed. 11/2014 V.1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

1. i prodotti assicurati siano pericolosi per la salute o inadatti al consumo umano e conseguentemente un ordine ufficiale di ritiro sia stato emesso dalle Autorità competenti secondo le normative vigenti; o
2. i prodotti assicurati siano pericolosi per la salute o inadatti al consumo umano e conseguentemente l'Assicurato abbia cominciato il ritiro esclusivamente perché un ordine ufficiale di ritiro da parte delle autorità competenti era imminente secondo le normative vigenti.

2 – DANNO

Il Danno coperto con la presente polizza comprende solo i seguenti costi e/o spese necessarie sostenute dall'Assicurato direttamente e unicamente in conseguenza di un Evento Assicurato oggetto di copertura ai sensi delle Dichiarazioni rese nel frontespizio della presente polizza. Ad eccezione di quanto previsto per la Perdita di Profitto e le Spese Extra, **il danno è limitato alle spese e/o costi sostenuti entro mesi dodici (12) dal momento in cui l'Evento Assicurato è venuto per la prima a volta a conoscenza dell'Assicurato stesso.**

In nessun caso quanto richiesto e/o pagato nell'ambito di uno degli Eventi assicurati potrà essere richiesto e/o pagato nell'ambito di un altro Evento Assicurato diverso dal primo.

1. Spese di consulenza

Le tariffe e spese necessarie, da corrispondersi a un consulente esterno specializzato in azioni di ritiro prodotti, sicurezza alimentare e pubbliche relazioni, contattato per rispondere ad un evento assicurato, purché la Società abbia dato preventivamente il proprio assenso scritto in merito all'utilizzazione di tale consulente.

La presente estensione si intende prestata con il massimale di cui al frontespizio di polizza e senza applicazione di alcuna franchigia.

Le spese di cui sopra comprendono i costi di analisi chimiche e altre indagini volte ad identificare la causa o il potenziale effetto della contaminazione.

Nessun consenso scritto preliminare sarà richiesto per l'utilizzo del consulente indicato nell'Allegato n. 1 e le relative spese saranno indennizzate in aggiunta al massimale di polizza senza applicare il limite previsto nella scheda di polizza.

2. Spese di ritiro

Le spese necessarie sostenute dall'Assicurato o da chi agisce in sua vece esclusivamente allo scopo di controllare, analizzare, ritirare, distruggere i prodotti assicurati contaminati e da ritirare, limitate alle seguenti fattispecie:

- i. Spese di comunicazione, annunci radiofonici e televisivi, pubblicità a mezzo stampa, così come le spese postali necessarie per effettuare il ritiro.
- ii. Spese di trasporto, direttamente attribuibili al ritiro.
- iii. Spese per l'assunzione di personale aggiuntivo, diverso dai dipendenti regolari dell'Assicurato, necessario per effettuare il ritiro dei prodotti assicurati.
- iv. Retribuzione degli straordinari pagati ai dipendenti regolari dell'Assicurato dedicati esclusivamente alle operazioni di ritiro.
- v. Spese necessarie, incluse quelle di trasporto, vitto e alloggio, sostenute dal personale di cui ai punti iii e iv precedenti, attribuibili esclusivamente alle operazioni di ritiro.
- vi. Spese per la locazione o noleggio di ulteriore spazio di magazzino direttamente attribuibili al ritiro e per un periodo massimo di mesi dodici dall'inizio delle operazioni di ritiro.

CRISIS PROTECTION Ed. 11/2014 V.1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

vii. Costi promozionali sostenuti per campagne pubblicitarie già concordate ma alle quali non è stato possibile dare esecuzione unicamente a causa di un evento assicurato.

3. Spese di distruzione

Le spese sostenute dall'Assicurato o da chi agisce in sua vece per un'adeguata distruzione delle confezioni non utilizzate o dei materiali di vendita relativi ai prodotti assicurati che non possono essere utilizzati o riutilizzati.

Tali spese sono limitate ai soli prodotti consegnati a terzi, esclusi i prodotti ancora a magazzino.

4. Spese di rimpiazzo

Le spese sostenute direttamente dall'Assicurato per riportare i prodotti assicurati a uno standard qualitativo commerciabile o per sostituire i prodotti assicurati che siano stati distrutti o che risultino inadatti alla vendita o all'utilizzo al quale erano originariamente destinati, con prodotti dello stesso valore al puro costo industriale.

5. Spese di redistribuzione

Le spese sostenute direttamente dall'Assicurato per la redistribuzione di qualsiasi prodotto ritirato.

6. Spese di riabilitazione

Qualsiasi spesa necessaria effettivamente e direttamente sostenuta dall'Assicurato, in conseguenza di un evento assicurato, per riabilitare o riportare i prodotti assicurati ai livelli di vendita o alla quota di mercato previsti prima che si verificasse l'evento assicurato.

Tali spese sono coperte fino all'ammontare indicato nel frontespizio di polizza, nell'ambito del massimale prestato per l'evento assicurato cui si riferiscono.

7. Perdita di Profitto e Spese Extra

La Perdita di Profitto Lordo e le Spese Extra conseguenti ad un Evento Assicurato.

i. Perdita di Profitto Lordo

L'effettiva diminuzione di fatturato causata direttamente e unicamente da un Evento Assicurato durante il più breve tra i periodi seguenti:

1. dodici mesi dal momento in cui l'assicurato sia venuto a conoscenza di un evento assicurato; o
2. il tempo in cui il fatturato dell'Assicurato rimanga inferiore a quanto si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere se l'evento assicurato non fosse avvenuto.

Per "Profitto Lordo" si intende la differenza tra l'importo del fatturato non conseguito a seguito di un Evento Assicurato e i relativi costi variabili non sostenuti (ivi compresi le spese per le materie prime e tutte le altre spese risparmiate).

Si conviene di considerare nel calo di fatturato anche quello relativo ai prodotti assicurati non contaminati ma comunque interessati da un calo di fatturato in conseguenza di un evento assicurato.

Analogamente si conviene di compensare un calo di fatturato con eventuali aumenti di fatturato che si verificassero in detti prodotti come conseguenza dello stesso evento.

Il processo di calcolo del Profitto Lordo seguirà i normali criteri contabili.

CRISIS PROTECTION Ed. 11/2014 V.1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ii. Spese Extra:

le spese in eccedenza ai costi sostenuti per lo svolgimento della attività dell'Assicurato durante il periodo di tempo necessario a pulire e riparare lo stabilimento aziendale (in proprietà o in affitto dell'Assicurato) dove si è verificata la contaminazione del prodotto, allo scopo unicamente di ridurre il danno. La presente polizza copre solamente le Spese Extra in quanto eccedano i costi per svolgere la predetta attività durante un identico periodo di tempo in cui nessuna contaminazione sia avvenuta. Si intendono comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti fattispecie:

- (i) Le spese extra necessarie a pulire i macchinari o le aree dello stabilimento aziendale coinvolte nella contaminazione o nella gestione del prodotto contaminato allo scopo di ricreare un ambiente nel quale si possano nuovamente produrre o trattare prodotti in sicurezza.
- (ii) Le spese aggiuntive per subappaltare ad un terzo tutto oppure una parte del processo di produzione per il periodo di tempo necessario a riportare le aree dello stabilimento aziendale ad un ambiente nel quale si possano nuovamente produrre o trattare i prodotti in sicurezza.

3 - PRODOTTI ASSICURATI:

3.1 – Tutti i prodotti commestibili destinati al consumo umano (inclusi gli ingredienti, i componenti e il confezionamento) alla data di inizio di validità della presente polizza o di altre analoghe precedentemente in corso con la Società senza soluzione di continuità **a condizione che risultino nella scheda di polizza come prodotti assicurati e ricorra almeno una delle seguenti circostanze**

- **siano attualmente in produzione;**
- **siano stati prodotti, trattati o distribuiti dall'Assicurato;**
- **siano stati preparati o siano disponibili per la vendita.**

3.2 - Qualsiasi prodotto nuovo rispetto a quelli indicati al punto 3.1 **a condizione che:**

- **sia stata data comunicazione scritta alla Società almeno 90 giorni prima della sua commercializzazione; e**
- **alla data della succitata comunicazione scritta alla Società l'Assicurato non fosse a conoscenza, né ragionevolmente si sarebbe potuto pretendere che fosse a conoscenza del verificarsi di un danno relativo ai nuovi prodotti, o del suo probabile verificarsi; e**
- **l'Assicurato abbia ricevuto accettazione scritta da parte della Società relativamente a tali nuovi prodotti.** Tale accettazione dovrà essere concessa o rifiutata entro giorni trenta (30) dalla comunicazione scritta ricevuta. L'accettazione della Società potrà essere accompagnata da uno o più cambiamenti dei termini, condizioni, o premio della polizza in corso, secondo la libera scelta della Società.

Si precisa che, non è considerato prodotto nuovo quel prodotto che, pur avendo caratteristiche esteriori diverse, dovute alle diverse modalità di confezionamento o di vendita od alla combinazione delle sostanze alimentari usate, appartenga alla categoria o linea di prodotti descritta nella scheda di polizza

Per quanto concerne le informazioni relative a qualsiasi prodotto nuovo, la Società si obbliga ad adempiere agli obblighi di riservatezza.

4 - ESCLUSIONI

4.1 - La Società non terrà indenne l'Assicurato per alcun danno causato o risultante da o correlato direttamente o indirettamente a:

4.1.1 - qualsiasi deterioramento, o trasformazione dei Prodotti Assicurati a meno che siano il risultato di un evento assicurato;

4.1.2 - qualsiasi atto illegale o qualsiasi pubblicità negativa posta in essere da un amministratore, sindaco, direttore, dirigente o amministratore dell'Assicurato compiuta sia individualmente che in collusione con altri;

4.1.3 - reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, controllata, incontrollata, o dovuta a qualsiasi operazione o situazione connessa con le cause qui elencate, sia che il danno sia diretto o indiretto, vicino o remoto, o il danno medesimo sia stato in tutto o in parte causato o aggravato, o risulti avere avuto come concausa un evento assicurato o altro. Questa esclusione non si applica nel caso in cui gli eventi di cui sopra siano stati specificamente rivolti verso i prodotti assicurati;

4.1.4 - qualsiasi ritiro di un prodotto della concorrenza;

4.1.5 - la violazione intenzionale da parte dell'Assicurato di qualsiasi disposizione di legge o regolamento riguardante la produzione, la commercializzazione o la distribuzione di qualsiasi prodotto assicurato o l'utilizzo nel processo produttivo di materiali o sostanze che siano state vietate o dichiarate non sicure da qualsiasi ente governativo;

4.1.6 - l'incapacità di qualsiasi prodotto assicurato di assolvere le funzioni per le quali è stato progettato, inclusa ogni violazione di garanzia di funzionamento, sia scritta che implicita;

4.1.7 - la mancata applicazione da parte di terzi, diversi dall'Assicurato, delle procedure prescritte dall'Assicurato per la conservazione, il consumo e/o l'uso dei Prodotti Assicurati;

4.1.8 - il termine del ciclo di vita previsto per il prodotto assicurato (scadenza);

4.1.9 - qualsiasi penale contrattuale;

4.1.10 - qualsiasi lesione della salute psichica a meno che direttamente derivante da un danno fisico causato da una contaminazione accidentale;

4.1.11 - qualunque costo collegato alle spese per lo studio, la progettazione o la riprogettazione di qualunque prodotto;

4.1.12 - qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, di guerra, invasione, ostilità (indipendentemente da eventuali dichiarazioni di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, o usurpazione militare;

4.1.13 - qualsiasi azione di alterazione o contaminazione reale, presunta o minacciata, intenzionale, dolosa ed illegale di qualunque prodotto, posta in essere da qualunque persona o gruppo di persone che agiscano o meno per conto di o in associazione con qualunque organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, quando l'effetto sia quello di intimidire, costringere, reprimere o recare danno ad un governo, ad una popolazione civile o ad una parte di questi ultimi, o di far crollare o danneggiare qualunque area del sistema economico. Questa esclusione non si applicherà quando l'Assicurato o un Prodotto Assicurato siano obiettivo esclusivo delle persone o gruppi di persone di cui sopra;

4.1.14 - al fatto che l'Assicurato sia venuto a conoscenza del difetto o della sua probabilità e non abbia agito con azione correttiva;

4.1.15 - a circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza, o avrebbe potuto ragionevolmente esserlo, alla data di inizio della presente polizza;

4.2 - La Società non terrà indenne l'Assicurato per qualsiasi contaminazione accidentale o ritiro disposto dall'Autorità derivante da:

- 4.2.1 - prodotti geneticamente modificati (OGM);**
- 4.2.2 - prodotti trattati con ormoni;**
- 4.2.3 - irradiazione non autorizzata dei prodotti assicurati;**
- 4.2.4 - effetti cancerogeni provocati da sostanze;**
- 4.2.5 - attività connesse con l'ingegneria genetica;**
- 4.2.6 - diossina;**
- 4.2.7 - listeriosi;**
- 4.2.8 - afta epizootica**

CONDIZIONI GENERALI

A. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dall'Assicurato, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il 50% della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sempreché il premio non sia stato fissato anche quale premio minimo. In tal caso nessun rimborso di premio sarà infatti dovuto. Ai fini della applicabilità del presente articolo valgono anche i sinistri denunciati sulle polizze emesse all'estero disciplinate dal paragrafo "CONDIZIONI PARTICOLARI PROGRAMMA INTERNAZIONALE".

Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

B. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente in applicazione delle leggi dello Stato italiano.

C. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o presso il broker cui è assegnata la polizza o dove ha sede il Contraente.

D. RISERVATEZZA

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna ad usare tutti i mezzi possibili per non rendere nota l'esistenza della presente polizza, a meno che non sia obbligato dalla legge a darne notizia.

E. SINISTRO IN SERIE

I danni derivanti dalla stessa contaminazione del prodotto saranno considerati come un unico danno ai fini della presente polizza e saranno soggetti ad un unico massimale.

F. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

CRISIS PROTECTION Ed. 11/2014 V.1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

G. PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker, cui è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

H. SANZIONI:

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'****AIG Europe S.A.**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Art. 2) Danno;**Art. 4) Esclusioni;****Lett. A) Recesso in caso di sinistro;****Lett. C) Foro competente****Lett. G) Pagamento ed effetto dell'assicurazione.****IL CONTRAENTE**



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I **"Dati Personali"** identificano e si riferiscono a lei o ad altri individui (ad es., il suo partner o altri membri della sua famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovrà (salvo che non si convenga diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con lei, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il suo consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da lei forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con lei. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del suo Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo eseguire ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del suo Paese di residenza). Quando compiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i suoi Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i suoi Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, le confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Lei è titolare di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati ed in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei suoi Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui suoi diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i suoi Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potrà trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potrà richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabiledellaprotezionedeidati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225